



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 14

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

49<sup>a</sup> seduta: mercoledì 13 novembre 2013

Presidenza del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3,4,5 e <i>passim</i>
D'AMBROSIO LETTIERI ( <i>PdL</i> ) . . . . .	5
* MATTESINI ( <i>PD</i> ) . . . . .	4
MONTEVECCHI ( <i>M5S</i> ) . . . . .	6
* TOCCAFONDI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> . . . . .	3,4,5
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	8

---

***N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.***

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi e Galletti.*

*I lavori hanno inizio alle ore 11.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00419, presentata dalle senatrici Mattesini e Puglisi.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, l'interrogazione 3-00419, presentata dalle senatrici Mattesini e Puglisi, riguarda il liceo artistico «Piero della Francesca» di Arezzo, presso il quale è attiva una sezione coreutica di liceo musicale funzionante con un solo corso, articolato, ad oggi, sui primi tre anni di studio.

Al momento delle operazioni di adeguamento dell'organico dei docenti alla situazione di fatto, il competente Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha assegnato l'intero monte ore richiesto dal dirigente scolastico, con la sola esclusione delle ore richieste per il docente pianista accompagnatore.

Tale mancata attribuzione è stata motivata sulla base del fatto che la figura del pianista accompagnatore è prevista dalla convenzione sottoscritta dal dirigente scolastico dell'Istituto con l'Accademia nazionale di danza, per assicurare il funzionamento della sezione coreutica.

Per quantificare correttamente il fabbisogno orario necessario al funzionamento della sezione coreutica, il predetto Ufficio scolastico per la Toscana ha quindi sottoposto la questione agli uffici centrali del Ministero, che lo hanno invitato ad attribuire all'Istituto le ore di pianista accompagnatore riferendole alla disciplina «teoria e pratica musicale della danza».

L'Ufficio regionale ha quindi proceduto ad attribuire al Liceo artistico di Arezzo 40 ore riferite alla citata disciplina, al fine di assicurare l'accompagnamento pianistico durante le esercitazioni di tecniche della danza e laboratorio coreutico.

Posso quindi affermare che il caso è stato seguito con la dovuta attenzione dagli uffici del Ministero e che sono già state poste in essere tutte le misure per la positiva soluzione del problema evidenziato dalla interrogazione in esame.

MATTESINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la sua risposta e, soprattutto, per il lavoro che è stato già compiuto in proposito; è stato infatti già raggiunto un risultato importante per il liceo coreutico di Arezzo, che si trovava in una situazione di seria difficoltà a causa della mancata copertura delle ore previste.

Vorrei però segnalare che risultano coperte 30 ore su 40, quindi apprezzo l'impegno e ringrazio per quanto è stato fatto, ma spero che almeno per il prossimo anno scolastico si possa arrivare alla copertura integrale delle ore, al fine di garantire l'efficienza dell'insegnamento.

Per le ragioni esposte, mi dichiaro soddisfatta della risposta del signor Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-00349, presentata dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, l'interrogazione al nostro esame verte su un ricorso promosso dal Codacons dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di trattamento giuridico ed economico dei laureati non medici che frequentano le scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

L'onorevole interrogante chiede informazioni riguardo l'adempimento dell'ordinanza istruttoria n. 3381 del 21 luglio 2010, con la quale il predetto Tribunale ha ordinato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e all'Università degli studi di Roma «La Sapienza» di fornire chiarimenti in merito all'applicazione del decreto ministeriale del 1° agosto 2005 agli specializzandi in possesso di laurea diversa da quella in medicina e in merito alle attività svolte da uno dei frequentanti il corso di specializzazione in Psicologia clinica e dinamica dell'infanzia, adolescenza e famiglia, tra i firmatari del ricorso al TAR del Lazio.

Al riguardo, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si informa che la Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario ha fornito riscontro alle richieste di chiarimenti del TAR del Lazio con nota del 31 agosto 2010, producendo la relazione illustrativa richiesta dal Collegio in merito all'esercizio del potere amministrativo nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina o di laurea diversa, e non ha ricevuto dallo stesso giudice alcuna ulteriore richiesta istruttoria. Si ricorda che l'ordinanza istruttoria del TAR del Lazio era rivolta, oltre che al Ministero, all'Università degli studi di Roma «La Sapienza», la quale, se contattata, potrà autonomamente fornire eventuali chiarimenti.

Per quanto riguarda le ulteriori «note rimaste senza riscontro», menzionate dall'onorevole interrogante, si fa presente che, al momento, non risulta essere pervenuta alla Direzione generale o ad altro ufficio del Ministero alcuna specifica richiesta da parte dell'onorevole interrogante, né in data 31 gennaio 2013, né in momenti precedenti o successivi. La Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio è a piena

disposizione per le esigenze di conoscenza che dovessero emergere e per consentire, altresì, l'accesso degli interessati ai documenti rilevanti, secondo le disposizioni della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990.

Aggiungo, inoltre, che io stesso farò un'ulteriore verifica al fine di accertare se non sia stata già fornita una risposta, che al momento gli uffici competenti dicono non essere pervenuta.

D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*). Signor Presidente, ringrazio lei e il sottosegretario Toccafondi sia per la sua cortesia e amabilità, sia per la risposta fornita alla mia interrogazione, che in un primo momento era stata presentata in Aula per poi essere volutamente trasformata a risposta in Commissione.

Nel ringraziare il Sottosegretario, mi scuso per averlo incomodato, ma non ho saputo pensare ad altra iniziativa che quella dell'interrogazione per porre rimedio all'imbarazzante, reiterato ed ingiustificato silenzio del Ministero pur a fronte delle mie numerose richieste di documentazione.

Lei, Sottosegretario, si è addentrato nel merito del problema, e di ciò la ringrazio, ma il quesito che ponevo era diretto a sapere se vi fossero motivi ostativi alla trasmissione degli atti da me richiesti, peraltro attraverso diverse modalità (telefonate della mia segreteria, telefonate personali, richieste formulate per iscritto e trasmesse alle utenze di posta elettronica certificata del Ministero). Ripeto, nonostante le reiterate richieste, non ho ricevuto neanche un cenno di risposta che pure ho sollecitato intervenendo in Aula, anche in tal caso senza ottenere alcun tipo di riscontro. Apprendo dunque oggi quanto lei, signor Sottosegretario, ci ha cortesemente riferito. Certo non si può definire questo un bell'esempio di rapporto fra Parlamento e Governo, peraltro a fronte di una semplice richiesta di atto documentale necessario al perseguimento delle finalità connesse con la funzione legislativa svolta da chi vi parla.

Sono convinto che siamo incorsi in uno spiacevolissimo errore e formulo l'auspicio che, anche con il suo diretto intervento, signor Sottosegretario, casi di questo genere non debbano ripetersi, nei confronti del sottoscritto, così come di qualsiasi altro rappresentante del Parlamento, che credo meriti più rispetto e attenzione, anche al fine di dare efficacia ed efficienza all'azione legislativa parlamentare, che con fatica cerchiamo di portare avanti.

Mi dichiaro comunque soddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00441, presentata dalla senatrice Montevecchi e da altri senatori.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, già in sede di esame di precedenti atti di sindacato ispettivo in Commissione abbiamo avuto occasione di affrontare la questione dei cosiddetti «congelati SSIS», che viene riproposta anche

nell'interrogazione all'ordine del giorno. Con la categoria in questione vengono individuati gli aspiranti docenti che, tra il 1999 e il 2008, hanno iniziato un percorso formativo abilitante delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (appunto le SSIS), ma non lo hanno terminato, non conseguendo così l'abilitazione all'insegnamento. Tali soggetti hanno avuto la possibilità di iscriversi «con riserva» nelle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento ai sensi dei commi 605 e 607 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007), in attesa di concludere il percorso formativo.

Come è noto le SSIS sono state definitivamente chiuse nel 2008, al termine del IX ciclo, e ciò non ha consentito a coloro che avevano sospeso il percorso formativo di condurlo a termine. Per questa ragione, con l'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, con il quale è stato introdotto il tirocinio formativo attivo (TFA), è stata data la possibilità agli aspiranti docenti in questione di conseguire *ex post* l'abilitazione attraverso il nuovo percorso abilitante (al quale sono ammessi, lo ricordo, senza procedura di preselezione) e, una volta conseguita, di sciogliere la riserva di iscrizione nelle graduatorie, ottenendo così l'iscrizione a pieno titolo.

In una situazione in parte assimilabile a quella dei cosiddetti «congelati SSIS» si trovano gli aspiranti docenti che hanno iniziato e non terminato le SSIS ma non risultano iscritti con riserva nelle graduatorie, perché non hanno a suo tempo richiesto tale iscrizione, oppure perché non sono stati inseriti o sono stati depennati per mancanza dei requisiti. Tali soggetti possono conseguire l'abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo, ma non sono contemplati nel meccanismo di consolidamento dell'iscrizione nelle graduatorie, mancandone i presupposti.

L'inserimento di questi ultimi nelle graduatorie richiederebbe una vera e propria riapertura delle stesse, da effettuarsi con un provvedimento normativo. Al riguardo, anche in questa sede ribadiamo il principio che le graduatorie sono ormai chiuse, come è confermato da una serie di provvedimenti normativi che sono intervenuti per regolamentare la fase finale del relativo sistema di reclutamento e dalla circostanza che, con l'avvio del nuovo sistema di abilitazione attraverso il tirocinio formativo attivo, va ritenuto ormai superato il meccanismo di conseguimento dell'abilitazione in base al quale le suddette graduatorie sono state alimentate.

Il Ministero è consapevole della situazione degli aspiranti docenti non iscritti con riserva e valuterà comunque l'opportunità di tutte le soluzioni, per dare una risposta ai soggetti che, come i cosiddetti «congelati SSIS», sono rimasti inseriti in un percorso che non ha uno sbocco predefinito, nel quadro di un più generale riordino del sistema di abilitazione e di reclutamento.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, se ho ben compreso, il Governo si impegna e provvedere, emanare e intraprendere delle azioni legislative tese a risolvere il problema dei cosiddetti «congelati SSIS», così come accogliendo l'ordine del giorno G15.110, presentato dal sena-

tore Ruta, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 104 del 2013 («decreto scuola»), si è impegnato a valutare l'opportunità di disporre provvedimenti che prevedano l'inserimento della suddetta categoria di soggetti nelle graduatorie ad esaurimento (GaE).

In sede di conversione del già citato decreto-legge si è presentato però un problema, a seguito dell'accoglimento da parte del Governo del già menzionato ordine del giorno G15.110 con cui si chiede l'inserimento dei cosiddetti «congelati SSIS» nelle graduatorie ad esaurimento (GaE), laddove l'ordine del giorno G15.102, presentato dal senatore Mazzoni, prevede l'equiparazione tra i «congelati SSIS» e i partecipanti al TFA come parità di punteggio e di valore della prova concorsuale. Inoltre, nell'ambito dell'esame dello stesso provvedimento, l'ordine del giorno G16.101, presentato dal senatore Mazzoni, riguardante gli abilitati TFA, è stato accolto non come ordine del giorno, ma come raccomandazione. Con riferimento agli impegni cui il Governo dovrà dare seguito si è pertanto determinata una situazione piuttosto confusa.

La situazione, già molto complessa, si è pertanto ancor più complicata a seguito degli impegni presi che non procedono però nella direzione della chiarezza. Spero, quindi, che la risposta fornita oggi dal Sottosegretario corrisponda a verità e che quindi ci sia un impegno serio teso a risolvere la situazione. Mi sembra, infatti, che il Governo sia ancora in uno stato confusionale se, come si è visto in sede di esame del «decreto scuola», vengono accolti ordini del giorno che diventano impegni, raccomandazioni e producono ulteriori motivazioni di frustrazione, rabbia e scontro tra persone che, di fatto, nutrono la medesima aspirazione, ovvero quella di entrare nella scuola, di insegnare e avere una posizione stabile.

Pertanto, mi ritengo parzialmente soddisfatta. Sono soddisfatta dell'impegno che il Sottosegretario ha preso, ma attendo di vedere se, effettivamente, a questo impegno seguirà un'azione organica e ragionata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 14,20.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

MATTESINI, PUGLISI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con l'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 è stata prevista l'istituzione dei licei coreutici;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010, Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» ha previsto l'attivazione di una specifica convenzione tra i citati licei coreutici e l'Associazione nazionale di danza;

la figura del pianista accompagnatore è una figura obbligatoria per tutti i licei coreutici, statali e paritari, in organico di fatto e non di diritto in attesa della definizione della relativa classe di concorso;

le lezioni delle discipline coreutiche ed i laboratori coreutici e coreografico sono accompagnate dal pianista accompagnatore inserito nella specifica graduatoria, che include anche l'insegnamento di discipline musicali per la danza;

considerato che:

il liceo coreutico di Arezzo necessita di 46 ore di pianista accompagnatore per le classi di indirizzo coreutico;

a tutt'oggi, ad oltre un mese dall'avvio del nuovo anno scolastico, la Direzione regionale della Toscana non ha ancora provveduto alle nomine dei docenti pianisti accompagnatori per la danza presenti nella graduatoria di istituto, già in servizio nel biennio scolastico 2011-2013;

tale situazione, a parere degli interroganti, è assolutamente incomprensibile, inaccettabile e soprattutto gravemente lesiva del diritto allo studio degli studenti, unici in Italia tra quelli che hanno scelto tale indirizzo a non poter godere di tale insegnamento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'anomala situazione che si è venuta a determinare al liceo coreutico di Arezzo e dei motivi per cui a tutt'oggi non si è ancora provveduto alla copertura delle 46 ore di pianista accompagnatore;

quali urgenti iniziative intenda adottare per risolvere tale inaccettabile situazione, consentendo in tal modo agli studenti di poter godere, al pari degli altri, di un insegnamento indispensabile al percorso scolastico che hanno scelto di seguire.

(3-00419)



D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 8 settembre 2010 il Ministero dell'istruzione ha depositato dinanzi al Tar Lazio la relazione illustrativa in adempimento all'ordinanza istruttoria n. 3381/2010 del Tar Lazio, sez. 3-*bis*;

tale ordinanza è stata resa sul ricorso prodotto da Codacons contro il Ministero dell'università di Roma «La Sapienza», registro generale n. 5393/2010;

ai sensi di detta ordinanza, il tribunale ritiene che: «ai fini del decidere sia necessario acquisire la seguente documentazione: relazione illustrativa, corredata di tutti gli atti procedurali, con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti (al fine di accertare nella specie l'esatta linea di demarcazione tra le posizioni di diritto soggettivo e quelle di interesse legittimo) sull'esercizio del potere autoritativo ex D.M. 1.8.2005 nei confronti degli specializzandi in possesso di laurea in medicina con discriminie rispetto agli specializzandi in possesso di laurea diversa da medicina nei corsi del tirocinio di specializzazione; "inoltre, il tribunale ritiene indispensabile acquisire anche la relazione illustrativa con la quale siano forniti dettagliati chiarimenti sui compiti e sulle attività svolte dalla dott. G.", in possesso di laurea diversa da medicina nell'ambito del corso di specializzazione in "psicologia clinica e dinamica dell'infanzia, adolescenza e famiglia" presso l'Università di Roma "La Sapienza", e dai laureati in medicina specializzandi presso l'Università di Roma "La Sapienza" in "psicologia clinica e dinamica dell'infanzia, adolescenza e famiglia"»;

impone altresì al Ministero e all'Università, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di adempiere a tali doveri all'uopo depositando tutti gli atti presso la segreteria della sezione entro 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza medesima;

considerato che gli uffici del Ministero non hanno ancora trasmesso all'interrogante copia degli atti istruttori richiesti con note rimaste senza riscontro, ivi compresa l'ultima del 31 gennaio 2013;

rilevato che:

la documentazione consiste in atti concernenti attività di pubblico interesse;

tutti i cittadini, e i componenti del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, possono esaminare i documenti amministrativi o chiederne copia secondo le modalità previste dalla legge e secondo i principi dell'ordinamento comunitario (*ex art. 1 della legge n. 241 del 1990, modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005*),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per i quali, finora, gli atti richiesti non sono stati ancora trasmessi;

se ritenga opportuno sollecitare gli uffici affinché procedano celermente alla trasmissione.

(3-00349)

MONTEVECCHI, MOLINARI, CAPPELLETTI, CASTALDI, PAGLINI, FUCKSIA, DE PIETRO, MANGILI, ROMANI Maurizio, BENCINI, BLUNDO, GAETTI, CAMPANELLA, MORRA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) sono state istituite nel 1990 con la legge n. 341 ed attivate con decreto ministeriale attuativo del 26 maggio 1998;

la SSIS era una scuola di specializzazione italiana finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, organizzata in modalità interateneo a livello regionale e con accesso a numero chiuso (stabilito ogni anno dal Ministero dell'università e della ricerca);

la scuola nasceva per dare risposte concrete ad alcune esigenze del settore accademico italiano, istituendo dei veri e propri percorsi formativi per il mestiere dell'insegnante, adeguando così l'Italia al resto d'Europa dove già era prevista una formazione iniziale dei docenti;

per accedere alla SSIS era necessaria una laurea di vecchio ordinamento (almeno quadriennale) o laurea specialistica di nuovo ordinamento, previo superamento di concorso. Al termine del percorso formativo, lo specializzando affrontava un esame di Stato conclusivo, avente anche valore di prova concorsuale per l'ammissione alle graduatorie provinciali del personale docente;

la SSIS, attivata nell'anno accademico 1999/2000 con il primo ciclo, è stata chiusa definitivamente nell'anno accademico 2008/2009 (con il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, art. 64 comma 4-ter), a conclusione del suo nono ciclo; considerato che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha trasformato le graduatorie provinciali degli insegnanti in graduatorie ad esaurimento (cosiddette GaE), stabilendo così che gli ultimi ad avere diritto ad iscriversi sarebbero stati gli specializzandi SSIS dell'ottavo ciclo (organizzato negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008);

durante gli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 è partito ugualmente il nono ciclo SSIS, con il decreto ministeriale del 12 luglio 2007, i cui specializzati quindi non avrebbero potuto iscriversi alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti;

in seguito a vari ricorsi, nel 2009 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca decise di riaprire eccezionalmente le graduatorie, consentendo la regolare iscrizione anche degli abilitati con il nono ciclo;

nel frattempo il Ministro *pro tempore* sospese il decimo ciclo della SSIS, che sarebbe dovuto partire nel 2008;

il 10 settembre 2010 veniva emanato il decreto ministeriale n. 249, contenente il «Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"»;

l'art. 15, comma 17, stabilisce che «Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10 senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti»;

il 4 aprile 2011 viene emanato il decreto ministeriale, n. 139, «Attuazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 249, recante regolamento concernente formazione iniziale degli insegnanti», trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione;

lo stesso decreto all'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno accademico 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle università, in conformità al disposto del decreto ministeriale n. 249 del 2010, i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado di cui all'art. 15, commi 1 e 17, e successivamente i TFA di cui all'art. 10. In data 11 novembre 2011, viene emanato un ulteriore decreto ministeriale, «Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249»;

tale ultimo decreto all'art. 1, comma 19, stabilisce che «Sono ammessi in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo, senza dover sostenere alcuna prova, i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto, ivi compresi coloro i quali fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi»;

il Ministero, con la nota prot. n. 4924 del 27 giugno 2012, ha chiarito che «le posizioni di riserva devono essere conservate in attesa del loro scioglimento mediante la prevista diversa modalità di conseguimento dell'abilitazione», e ha ribadito, con la nota prot. n. 549 del 28 febbraio 2013, come «il TFA sia semplicemente lo strumento tecnico attraverso il quale il "congelato" completa il percorso SSIS, conservando pertanto i diritti precedentemente acquisiti in base all'ordinamento previgente in merito allo scioglimento della riserva e al conseguimento dei punteggi previsti nelle graduatorie in cui è inserito»;

a giudizio degli interroganti viene così a crearsi una disparità di diritti all'interno del gruppo dei cosiddetti «congelati» SSIS, in particolare in relazione all'inserimento e/o permanenza nelle GaE. Esistono infatti 3 casi: 1) corsisti inseriti con riserva nelle GaE; 2) corsisti eliminati dalle GaE; 3) corsisti non inseriti nelle GaE;

in particolare, i casi di corsisti non iscritti o eliminati dalle graduatorie si sono venuti a creare non per motivi dipendenti da volontà personali ma, a parere degli interroganti, per la mancanza di precise e unitarie linee guida, situazione che ha messo molti «congelati» in una condizione

di svantaggio rispetto a coloro i quali, invece, hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle GaE con riserva,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire con opportune iniziative di carattere normativo, al fine di sanare la condizione di disparità, venutasi a creare a causa di indicazioni contraddittorie e di una normativa non omogenea.

(3-00441, già 4-00474)